



COMUNE DI NEMI

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del Reg. Data 26-02-2021	OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - INDIRIZZI PER LA GESTIONE - ART.-15, COMMA 6 DEL D.L. 25 NOVEMBRE 2015, N. 185, CONVERTITO CON LEGGE N. 9/2016
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti.

- | | | |
|---------------------|-----------|----------|
| 1) BERTUCCI ALBERTO | SINDACO | Presente |
| 2) PAZIENZA PIETRO | ASSESSORE | Presente |

con la partecipazione del Segretario Comunale, *MASSIMILIANO FULLI*

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto **MASSIMO SALVATORI** Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, li 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSIMO SALVATORI

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la decisione del Sindaco di svolgere una seduta di Giunta Comunale in data odierna in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020.

PREMESSO CHE

il Comune di Nemi è proprietario di un impianto sportivo in località "I Corsi" e che tale area risulta non utilizzata attualmente ed ha perso la propria funzione di attrazione e punto di riferimento per le attività sportive in quanto necessità di una serie di interventi che permetterebbero all'impianto di essere nuovamente utilizzato;

il Comune sostiene il sistema sportivo locale, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi e che l'utilizzo di tali impianti è definito secondo regole e criteri volti a consentire sia l'ottimizzazione dell'offerta, sia a garantire alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni sportive la possibilità di sfruttare nel miglior modo gli spazi disponibili;

Considerato che il suddetto impianto sportivo necessita di importanti interventi di ammodernamento, riqualificazione e rigenerazione al fine di renderlo fruibile per lo svolgimento di attività sportive;

Ritenuto che per raggiungere l'obiettivo di riqualificazione del impianto sia necessaria una fattiva collaborazione con i soggetti del mondo dello Sport in ragione non solo della forte motivazione che li spinge ad occuparsi delle attività sportive a favore delle persone ma, altresì, in ragione della loro esclusiva competenza in materia;

VISTI:

- il d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito: in particolare, l'art. 15, comma 6, convertito in Legge n. 9/2016, per il quale ... *le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e, comunque, non inferiore a cinque anni*;
- l'art. 24 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, recante ad oggetto "*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*";
- in particolare, la suddetta disposizione che recita: "*I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.-..*";

PRESO ATTO CHE la succitata disposizione di cui all'art. 24 dl. n. 133/2014 costituisce applicazione del più generale principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, ultimo periodo, della Costituzione: "Stato Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 5/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (prot. 0003788/GAB del 23/02/2015) - di chiarimento e precisazione dei contorni applicativi di cui alla precitata disposizione (art. 24 del .12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge n. 164/2014), per la quale: i comuni che intendono fare ricorso al precitato art. 24, comma 1 del d.l.n. 133/2014 devono provvedere, tra l'altro, a:

- individuare previamente le specifiche attività rientranti fra quelle per le quali può, secondo ragionevolezza, parlarsi di esercizio sussidiario (da intendersi, è da ritenere nel senso fatto palese dall'art. 11B, ultimo comma, Cost. laddove ci si riferisce solo ad attività di interesse generale);
- definire previamente con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati;

CONSIDERATO che tali disposizioni legislativi sono senza dubbio utilissime norme che si pongono come leva finanziaria per la riqualificazione di impianti sportivi e che ha come unico presupposto applicativo la verifica da parte dell'Ente della validità del progetto preliminare e del piano di fattibilità economico-finanziaria per la riqualificazione, in funzione dell'aggregazione sociale e giovanile;

CONSIDERATO altresì che nulla impedisce che l'amministrazione possa stimolare le varie associazioni presenti sul territorio a voler presentare proposte in tal senso, svolgendo anzi una funzione conoscitiva di prerogative e possibilità che altrimenti potrebbero rimanere taciute;

PRESO ATTO che gli unici soggetti che possono presentare tale proposta sono le associazioni e le società sportive senza fini di lucro quali soggetti che per espressa previsione legislativa sono considerati i destinatari degli interventi:

CONSIDERATO altresì:

- che la durata della convenzione vada calibrata tenendo conto, oltre che all'impegno economico del progetto proposto, anche dello sforzo di gestione della società sportiva e dell'interesse al mantenimento della struttura affinché questa possa essere adeguatamente utilizzata dagli sportivi;
- che la genericità della norma permette di individuare una molteplicità di interventi che abbiano quale obiettivo l'ammodernamento, la riqualificazione e la rigenerazione della struttura sportiva al fine di garantire le attività sportive nell'impianto de quo;

ATTESO CHE il Comune di Nemi è proprietario di n. 1 (uno) impianto sportivo in località "I Corsi";

VISTE le norme del succitato dl. n. 185/2015, come convertito con legge 22 gennaio 2016, n. 9

RITENUTO di procedere ai sensi delle succitate disposizioni, prevedendo interventi di recupero e riqualificazione degli impianti sportivi sopracitati mediante ricorso a capitali privati (PPP),

RITENUTO, pertanto, di dover dare incarico all'Ufficio Tecnico di predisporre apposito avviso riguardante la presentazione di una proposta riferita alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi comunali innanzi citati, e contenente, come previsto dall'art. 15, comma 6 del d.l. 25/11/2015 n. 185, convertito, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile nel rispetto, tra l'altro di quanto appresso:

- affidamento a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- durata della concessione non inferiore a cinque anni e, comunque, per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e non superiore a 20 anni mantenimento da parte del

concessionario/gestore delle finalità sociali e sportive indicate nel progetto approvato e in ogni altro documento di gara connesso custodia, manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;

- pagamento da parte del concessionario/gestore di ogni spesa relativa al personale necessario alla gestione dell'impianto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia contributiva, retributiva, previdenziale e fiscale;
- costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà direttamente stipulare i relativi contratti;
- apertura, chiusura e pulizia dell'impianto a carico del concessionario/gestore;
- la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente pianto sportivo attraverso l'introito delle tariffe (nella misura da definirsi in convenzione), nonché attraverso l'introito di ogni altra tariffa/emolumento stabiliti dal concessionario, relativi ad eventuali manifestazioni e/o attività;
- il progetto preliminare e la gestione deve riguardare l'impianto sportivo per intero,
- rispetto dell'eventuale normativa CONI specifica per la tipologia di impianto oggetto di proposta;
- consentire l'utilizzo dello spogliatoio nelle ore del mattino ai dipendenti di Minerva;
- consentire l'utilizzo del campo sportivo ai giovani sportivi di Nemi una volta a settimana di pomeriggio
- pagamento di un canone concessorio di euro 2.500,00.

In caso di gravi emergenze legate ad eventi calamitosi quali , sisma , alluvioni ed altro , l'area del campo sportivo , conformemente al piano di emergenza comunale , deve essere lasciato nella piena disponibilità del Comune, in quanto centro operativo comunale.

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 sm.i.

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la concessione della gestione dell'impianto sportivo in località "I Corsi";
- 2) DI STABILIRE, pertanto, di procedere ai sensi del disposto di cui agli artt. 15 del d.1n.185/2015, convertito con legge 9/2016, prevedendo interventi di recupero e riqualificazione degli impianti sportivi sopracitati mediante ricorso a capitali privati;
- 3) DI INCARICARE l'Ufficio Tecnico di predisporre apposito avviso, riguardante la presentazione di una proposta riferita alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto sportivo in località "1 Corsi" e contenente, come previsto dall'art. 15, comma 6 del d.l. 25/11/2015 n. 185, convertito, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile nel rispetto, tra l'altro, di quanto appresso:
 - affidamento a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

- durata della concessione non inferiore a cinque anni e, comunque, per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e non superiore a 20 anni;
- mantenimento da parte del concessionario/gestore delle finalità sociali e sportive indicate nel progetto approvato e in ogni altro documento di gara connesso;
- custodia, manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- pagamento da parte del concessionario/gestore di ogni spesa relativa al personale necessario alla gestione dell'impianto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia contributiva, retributiva, previdenziale e fiscale;
- costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà direttamente stipulare i relativi contratti;
- apertura, chiusura e pulizia dell'impianto a carico del concessionario/gestore;
- la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente l'impianto sportivo attraverso l'introito delle tariffe (nella misura da definirsi in convenzione), nonché attraverso l'introito di ogni altra tariffa/emolumento stabiliti dal concessionario, relativi ad eventuali manifestazioni e/o attività;
- il progetto preliminare e la gestione deve riguardare l'impianto sportivo per intero;
- rispetto dell'eventuale normativa CONI specifica per la tipologia di impianto oggetto di proposta;
- consentire l'utilizzo dello spogliatoio nelle ore del mattino ai dipendenti di Minerva;
- consentire l'utilizzo del campo sportivo ai giovani sportivi di Nemi una volta a settimana di pomeriggio .
- pagamento di un canone concessorio di euro 2.500,00

4) Di dare atto che in caso di gravi emergenze legate ad eventi calamitosi quali , sisma , alluvioni ed altro , l'area del campo sportivo , conformemente al piano di emergenza comunale , deve essere lasciato nella piena disponibilità del Comune, in quanto centro operativo comunale.

5)DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Massimo Salvatori, quale Responsabile dell'Area Tecnica;

SUCCESSIVAMENTE con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi la Giunta Comunale, stante l'urgenza

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to ALBERTO BERTUCCI


Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (www.nemi.rm.gov.it sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n. 2878.....

Lì 31-03-2021.....

Albo n°.....



Il Segretario Comunale
F.to FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diviene esecutiva dal 25-04-2021 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .31-03-2021.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

FULLI MASSIMILIANO
